



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.P.R. n. 249/1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con il D.P.R. 235/2007;

VISTA la L. 241/1990 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 297/1994 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 275/1999;

VISTA la Direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulare in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la Circ. Min. prot. 3602 del 31/07/2008;

VISTA la L. 169/2008;

VISTA la L. 71/2017;

VISTA la normativa/informativa COVID attualmente pubblicata (Piano Scuola 2020/21 del 26/6/2020, Protocollo di sicurezza Covid del 6/8/2020, le indicazioni sanitarie del CTS 28/5/2020, 22/6/2020, 7/7/2020, 13/8/2020);

SENTITO il parere del Collegio Docenti espresso con delibera del 01/09/2020.

DELIBERA

il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.

La scuola, luogo di formazione ed educazione volta alla crescita umana, civile, sociale e culturale degli allievi, infatti, necessita, come ogni comunità sociale, di norme che consentano lo sviluppo della comunità scolastica e l'ordinato svolgimento delle attività. Unitamente alla famiglia la scuola, rappresenta il contesto più idoneo all'acquisizione della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Obiettivo del presente Regolamento, insieme al Patto di Corresponsabilità sottoscritto da tutte le componenti della comunità scolastica, è realizzare un'alleanza educativa nella quale tutte le parti si assumono impegni e responsabilità e condividono le regole necessarie per la sua realizzazione.

Il Regolamento di Istituto, pertanto, anche quando prevede divieti o stabilisce sanzioni, va inteso non in un'ottica punitiva ma educativa e formativa in quanto mira a far acquisire allo studente la consapevolezza del proprio ruolo e a promuovere la sua responsabilizzazione e la sua crescita.

Nell'ambito del testo, le parti evidenziate in blu, si riferiscono specificatamente all'emergenza sanitaria in corso: tanto più in questa situazione, il rispetto del Regolamento di Istituto rappresenta non solo rispetto di sé e degli altri, come sempre deve essere, ma costituisce anche consapevole responsabilità per la tutela della salute di sé e degli altri.

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n.71.
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che dall'infrazione derivano. All'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'istituto. Il danno o la deturpazione devono essere risarciti. Qualora non vengano individuati gli autori di danni o deturpazioni, il risarcimento sarà a carico di chi usufruisce degli arredi o dei locali danneggiati.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla

- valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
 7. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il dirigente scolastico.

Art. 2 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Sono parimenti vietate tutte le condotte non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolamento commesse in danno della famiglia, anche di fatto, del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.
5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche e i cambi d'ora, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente. [cfr. Regolamento specifico]
8. Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche fuori dai locali e delle

pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.

9. Ogni disposizione del regolamento prevista a tutela del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
10. [Nell'ipotesi di attività didattica – incontri formativi – riunioni svolte a distanza gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente i device e a tenere accesa la telecamera , salvo casi eccezionali, per un più efficace svolgimento delle lezioni.](#)
11. Le attività inerenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento costituiscono a tutti gli effetti ore di lezione: durante il loro svolgimento, quindi, il comportamento degli alunni deve attenersi in tutto e per tutto alle indicazioni fornite dal presente Regolamento.
Gli alunni, inoltre, durante le attività inerenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, dovranno rispettare i Regolamenti di disciplina specifici di ciascun luogo di studio e/o lavoro dove verranno a trovarsi; in particolare, si sottolinea che, per quanto riguarda le assenze, i ritardi e le uscite anticipate valgono le stesse norme che si applicano durante le ore di lezioni in Istituto;
12. Gli allievi sono SEMPRE tenuti a rispettare le norme di sicurezza.
13. [Gli alunni, come i docenti, sono tenuti a non spostare banchi e cattedre all'interno delle aule, poiché posizionati alla distanza di sicurezza necessaria per il distanziamento.](#)
14. [Data l'attuale situazione di emergenza sanitaria gli allievi sono tenuti ad indossare regolarmente la propria mascherina di protezione, a rispettare le regole di distanziamento sociale e ad igienizzarsi regolarmente le mani, a rispettare le indicazioni per l'ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali scolastici, prestando attenzione alle specifiche indicazioni e/o di segnalazioni predisposte; a utilizzare gli specifici varchi di ingresso/uscita indicati dall'Istituto per evitare affollamento e incroci e a rispettare le regole predisposte per lo svolgimento degli intervalli \(seguiranno specifiche indicazioni in merito all'esecuzione degli intervalli\).](#)

Art. 3 - Codice disciplinare

1. Si configurano come **infrazioni lievi** le condotte che per modalità della condotta, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri dei declinati all'art.2 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:
 - a) presentarsi alle lezioni in ritardo (per gli studenti del biennio i ripetuti ritardi influiscono sul voto di condotta; per quelli del triennio anche sull'attribuzione del credito scolastico);
 - b) presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico;
 - c) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai

- compagni di seguire con attenzione;
- d) non mantenere la distanza interpersonale di un metro;
 - e) non indossare la mascherina in caso di distanza interpersonale inferiore al metro e durante gli spostamenti;
 - f) tenere comportamenti scorretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (a titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi uscite dall'aula, inosservanza della fila...);
 - g) non rispettare le indicazioni prescritte dalle circolari e dalla segnaletica interna rispetto al flusso da seguire negli spostamenti e rispetto alle modalità di distanziamento sociale.

2. Sono **infrazioni gravi**:

- a) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico; [cfr. Regolamento specifico]
- b) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola; [cfr. Regolamento specifico]
- c) frequentare irregolarmente le lezioni;
- d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento;
- e) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- f) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per negligenza, o disattenzione;
- g) sporcare l'edificio scolastico e l'area esterna con rifiuti, non utilizzando i contenitori per la raccolta differenziata;
- h) reiterare una delle condotte previste dal comma 1. La reiterazione s'intende integrata a partire dalla terza infrazione sanzionata;
- i) utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
- j) pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art.2, comma 2, del presente regolamento;
- k) le infrazioni indicate alle lettere i) e j) si riferiscono anche all'eventualità dell'attivazione della didattica a distanza.

3. Sono **infrazioni gravissime**:

- a) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti

- dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- b) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
 - c) [le infrazioni indicate alle lettere a\) e b\) si riferiscono anche all'eventualità dell'attivazione della didattica a distanza.](#)
 - d) la reiterazione delle condotte descritte al comma 2 del presente articolo. La reiterazione s'intende integrata dalla terza infrazione contestata e sanzionata;
 - e) l'invio ai soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento di messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
 - f) minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento;
 - g) sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
 - h) compiere atti di vandalismo su cose o anche rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo;
 - i) compiere atti di violenza, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
 - j) inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (a titolo esemplificativo: correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
 - k) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
 - l) fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
 - m) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento;

- n) aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento;
- o) [le infrazioni indicate alle lettere m\) e n\) si riferiscono anche all'eventualità dell'attivazione della didattica a distanza.](#)

Art. 4 – Violazioni e sanzioni

1. Le infrazioni previste nell'art. 3, comma 1, sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con il rimprovero verbale. Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul registro elettronico. Il docente che ha irrogato la sanzione controllerà la presa visione della nota da parte della famiglia. Ove non diversamente disposto, a partire dalla terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito ai sensi del comma seguente.
2. Le infrazioni gravi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 3, comma 2, sono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata, attraverso il registro elettronico alla famiglia. Il Coordinatore di classe controllerà la presa visione della nota da parte della famiglia. La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 3, c.2, prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. [cfr. Regolamento specifico]

Le violazioni di cui alle lettere e), f), g) h) i) dell'art. 3, comma 2, sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni, tenuto conto di quanto previsto dagli artt.1, comma 5, 5 e 6 del presente regolamento.
3. Le infrazioni gravissime di cui all'art.3, comma 3, sono sanzionate con la sospensione da un minimo di giorni quindici fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dagli artt.1, comma 5,5 e 6 del presente regolamento. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art.4, commi 9 e 9 bis del D.P.R. n.249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato

vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 5 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Per le infrazioni di lieve gravità previste dall'art. 3, comma 1, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art.4, comma 1, del presente regolamento.
2. Per le infrazioni gravi di cui all'art.3, comma 2, lettere a), b), c), d), punibili con ammonimento scritto del dirigente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal dirigente scolastico con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia, previa audizione delle giustificazioni dello studente. Il Coordinatore di classe controllerà la presa visione della nota da parte della famiglia.
3. Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, il dirigente scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241 e convoca il Consiglio di Classe entro sei giorni dall'evento dell'infrazione.
4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere inviata allo studente personalmente e ai suoi genitori mediante il registro elettronico. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.
5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore o, se maggiorenne, da un rappresentante degli studenti eletto negli organi collegiali o nella consulta.
7. L'audizione si svolge alla presenza del Consiglio di Classe, presieduto dal dirigente scolastico e/o dal coordinatore di classe. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso

- dell'audizione a discrezione del dirigente scolastico. Qualora ne facciano richiesta, gli alunni controinteressati possono presenziare all'audizione accompagnati da un genitore. Delle operazioni compiute è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall'art.4, comma 3, del presente regolamento.
8. A seguito dell'audizione il Consiglio di Classe, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi, il dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
 9. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.
 10. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.
 11. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
 12. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
 13. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 6 – Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.

Avverso i provvedimenti assunti dal dirigente scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Verso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

2. L'Organo di Garanzia interno è composto da:
 - dirigente scolastico o suo delegato, che lo presiede
 - un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
 - un genitore fra gli eletti nel Consiglio di Istituto, il quale designa anche un membro supplente;
3. uno studente fra gli eletti nel Consiglio di Istituto, il quale designa anche un membro supplente Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21.11.2007, n. 235.
4. L'Organo di Garanzia dura in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.
5. L'organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
6. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7 - Regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni

1. L'**ingresso** nell'atrio della sede centrale e nelle sedi succursali è consentito dalle ore 7:45.

A differenza degli anni scorsi, al momento, non è possibile aprire le sedi prima delle 7:45 per evitare assembramenti all'interno dei locali. Anche nelle adiacenze esterne è importante mantenere la distanza di un metro fra le persone.

L'ingresso e l'uscita nel Polo Scolastico e nelle diverse sedi dell'Istituto dovranno avvenire utilizzando i percorsi indicati per definire i flussi in ingresso e in uscita ed evitare assembramenti; ogni alunno si dovrà recare solo ed esclusivamente nella sede in cui si trova la propria aula utilizzando l'ingresso prestabilito.

È assolutamente vietato uscire dall'area del Polo Scolastico (cancelli verdi) per tutta la durata delle attività didattiche (7.50-13.50) **compreso durante l'intervallo.**

2. Gli studenti hanno il diritto ed il dovere di frequentare le lezioni; le **entrate e le uscite fuori orario** sono ammesse soltanto per gravi motivi, quali visite mediche, analisi cliniche, prelievo del sangue, cure periodiche, esami, difficoltà

dei mezzi di trasporto. Di esse dovrà essere fornita adeguata giustificazione.

Le entrate in ritardo devono essere autorizzate dal docente in orario di servizio. L'alunno che entra dopo i primi 5 minuti dall'inizio dell'ora di lezione sarà ammesso in classe, ma con segnalazione del ritardo.

Le entrate posticipate, di norma, **non saranno consentite oltre le 9:45** salvo casi particolari opportunamente documentati.

Gli alunni che durante un cambio d'ora entrano con 5 minuti di ritardo o più all'ora successiva verranno segnati assenti a lezione per tutta l'ora e l'assenza sarà conteggiata ai fini del raggiungimento del 75% delle presenze. Tale assenza dovrà essere giustificata con le modalità previste al successivo p.2.3 **Le uscite anticipate**, di norma, **non saranno consentite prima delle 11,50** salvo casi particolari opportunamente documentati.

Per l'uscita anticipata degli allievi minorenni dovrà intervenire personalmente il genitore esercitante la patria potestà o una persona di sua fiducia da lui delegata; **per l'ingresso a scuola dovrà attenersi a tutte le indicazioni stabilite per evitare assembramenti.**

Procedura da seguire: a) il genitore (o suo delegato), arrivato a scuola, comunica in portineria che deve ritirare il figlio; b) il collaboratore scolastico si reca in segreteria per dar corso alla richiesta.

L'alunno maggiorenne che chiede di uscire anticipatamente deve recarsi personalmente in segreteria dove l'incaricato telefonerà al genitore per informarlo della richiesta avanzata.

Per le riduzioni di orario conseguenti a persistenti difficoltà di trasporto può essere richiesta dai genitori l'autorizzazione tramite modulo da ritirare presso la Segreteria.

I genitori o chi delegato per il recupero del figlio/a all'ingresso a scuola dovrà attenersi a tutte le indicazioni stabilite dal personale della portineria; obbligatori sono la sanificazione delle mani e l'uso dei dispositivi di protezione (mascherina).

3. **Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate**, tramite il registro elettronico, il primo giorno di presenza a scuola dai genitori degli allievi minorenni o dall'alunno stesso se maggiorenne.

Si rammenta che il Consiglio di Istituto ha individuato come primo diritto/dovere degli studenti *"quello dell'assidua frequenza alle lezioni, alle esercitazioni laboratoriali e a tutte quelle attività che fanno parte integrante del curriculum"*. In caso di ripetute e non giustificate assenze lo studente verrà segnalato in Presidenza.

Dopo 5 ingressi in ritardo, ancorché giustificati, potrà essere attribuita nota disciplinare.

4. **Uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni** (art. 19-bis del D.L. n. 148/2017, convertito in legge 4/12/2017 n. 172)

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione

dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Essa deve essere sottoscritta da entrambi o, in caso di impossibilità, la firma dell'unico genitore deve essere corredata dalla dichiarazione di assunzione di responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.

5. Uscita autonoma degli alunni non avvalentesi dell'IRC (Insegnamento della religione cattolica)

Con riferimento alla circolare MIUR n. 9/91 ribadita con CM n.10 del 15/11/2016, le scuole devono consentire all'atto dell'iscrizione l'opzione fra l'avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ed il non avvalersi.

Per chi opta per questa seconda alternativa, sono possibili quattro scelte:

- attività didattiche e formative (la cosiddetta "materia alternativa" o ADF);
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica con ingresso alla seconda ora o con uscita anticipata quando l'ora di religione è collocata all'inizio o alla fine della giornata di lezioni; con uscita dalla scuola quando l'ora di religione si trova in posizione intermedia).

Per gli alunni minorenni, la facoltà di entrare/uscire successivamente/antecedentemente all'orario regolare delle lezioni è concessa a richiesta dei genitori, che dichiarano di essere a conoscenza dell'entrata/uscita autonoma del/della figlio/a; nel caso di uscita quando l'ora di IRC si trova in posizione intermedia, gli stessi genitori si impegnano esplicitamente ad esercitare la vigilanza – o comunque ad assumere la responsabilità relativa – sollevando la scuola per eventuali incidenti o danni che abbiano a verificarsi durante la non presenza nei locali scolastici.

Art. 8 - Comunicazioni con i genitori

1. I colloqui individuali dei docenti con le famiglie sono organizzati con 2 modalità: ricevimento settimanale (di norma 1 ora settimanale per ogni insegnante) e ricevimento generale periodico pomeridiano (1 ricevimento nel trimestre ed 1 nel pentamestre).

[Nel corrente anno scolastico, a causa delle disposizioni volte ad evitare assembramenti per l'emergenza Covid, i colloqui individuali con le famiglie potranno essere organizzati a distanza con prenotazione da parte del genitore all'indirizzo mail istituzionale del docente.](#)

2. Le date e gli orari dei colloqui sono comunicati a tutte le famiglie con circolare interna; i ricevimenti settimanali vengono sospesi circa un mese prima dell'inizio

- degli scrutini e riprendono 8 giorni dopo la fine degli stessi.
3. La suddivisione dell'anno scolastico in periodi (es. trimestri, quadrimestri, pentamestre) viene stabilita dal collegio dei docenti, e comporta la compilazione di un adeguato numero di schede informative sul profitto e il comportamento degli alunni nelle quali viene eventualmente evidenziate la necessità di un recupero in alcune discipline.

I genitori devono prendere visione di tali schede tramite il registro elettronico. Il genitore è altresì tenuto ad informarsi sul buon andamento scolastico del figlio effettuando colloqui con gli insegnanti e tenendo monitorati i voti nelle varie discipline, le eventuali note disciplinari e le comunicazioni dei docenti. Tutto questo è visibile tramite registro elettronico.

Si sottolinea come il dialogo scuola-famiglia non debba limitarsi alla visione del registro elettronico: esso rappresenta uno strumento utile a velocizzare e facilitare le comunicazioni, ma non può sostituire il rapporto docenti-genitori, che costituiscono, ognuno nel proprio ruolo, i punti di riferimento dell'alunno nel suo percorso formativo-educativo.

Le comunicazioni scuola – famiglia in formato digitale possono essere effettuate solo attraverso la casella di posta elettronica istituzionale legata al dominio @iispascal.it (le credenziali vengono consegnate dalla segreteria). All'inizio del percorso scolastico nell'istituto vengono consegnate le credenziali di accesso al registro elettronico.

Ogni alunno è dotato di credenziali di tipo studente (individuate da una S iniziale), i genitori hanno credenziali diverse (individuate da una G iniziale).

I genitori sono responsabili delle proprie credenziali, si ricorda che le credenziali alunno consentono la visione delle lezioni, dei voti, del materiale didattico, di eventuali note disciplinari e delle ulteriori comunicazioni presenti in bacheca. Le credenziali genitori, in più, consentono di giustificare le assenze e prenotare colloqui con i docenti. Inoltre preme mettere a conoscenza dei genitori che il registro elettronico segnala al coordinatore di classe e al dirigente l'avvenuta visione delle pagelle di fine trimestre/pentamestre e delle note disciplinari da parte degli utenti di tipo genitori.

4. L'accesso ai documenti da parte degli interessati (genitori e alunni) è regolato dalla legge n. 241/90. Possono essere richiesti, secondo le modalità previste dalla suddetta legge, copia o visione solo degli atti relativi alla persona interessata, in base alla presenza motivata di interesse concreto, personale ed attuale, con esclusione di quelli relativi ad altre persone.

Art. 9 - Uso dei locali oltre l'orario scolastico

1. I locali dell'Istituto (aule, palestra, laboratori, biblioteca) possono essere utilizzati da tutto il personale della scuola anche in orario pomeridiano nel caso in cui siano previste attività di aggiornamento, corsi di recupero, attività di "sportello" organizzate dai singoli docenti o iniziative autorizzate dal dirigente scolastico. Gli studenti possono usufruire dei locali in orario pomeridiano per svolgere lavori di gruppo o semplicemente studio individuale solo dopo aver avuto l'autorizzazione dal dirigente scolastico.

2. E' vietato l'accesso, nonché la permanenza nei locali dell'istituto a chi non ha impegni di frequenza o rapporti con l'istituzione scolastica.
3. Imprese private, con delibera del consiglio di Istituto e dopo aver partecipato a regolare gara d'appalto, possono erogare beni e servizi al personale della scuola (distribuzione automatica di bevande, alimenti, ecc.).

NOTA BENE: L'attuale situazione non permette l'attuazione di quanto previsto dall'art. 10: seguiranno indicazioni in merito a diverse disposizioni.

Art. 10 - Assemblee di Classe

1. I rappresentanti degli studenti devono presentare regolare richiesta al docente, almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea, con riportato un ordine del giorno significativo.
2. I rappresentanti di classe devono condurre l'assemblea in modo responsabile, devono seguire e sviluppare i punti all'ordine del giorno e redigere un verbale per poi eventualmente riportare le questioni emerse al Coordinatore di classe o al Consiglio di classe. Il gruppo classe deve rimanere all'interno dell'aula e partecipare in modo attivo e/o costruttivo all'assemblea.
3. Durante la riunione non si possono spostare i banchi, creare assembramenti o creare situazioni di dispersione.
4. I rappresentanti di classe devono assumere un comportamento corretto nel compito accettato e devono fungere da riferimento o da eventuali figure di contatto tra il gruppo classe e i docenti e viceversa.
5. Non possono essere effettuate assemblee di classe nel mese conclusivo dell'anno scolastico (gli ultimi 30 giorni di lezione)

Art. 11 - Assemblee d'Istituto / Monteore

1. I rappresentanti d'istituto devono essere figure significative di riferimento per tutti gli studenti dell'istituto e devono organizzare in modo responsabile le attività di Monteore.
2. I rappresentanti d'istituto devono concordare con il Dirigente le date e le modalità di svolgimento delle assemblee d'istituto.
3. I rappresentanti devono dare una chiara e completa comunicazione a tutte le classi sulle modalità d'iscrizione e di svolgimento delle attività di Monteore o devono condurre in modo ordinato e responsabile le Assemblee.
4. Tutti gli studenti devono partecipare alle assemblee in modo ordinato e responsabile; devono seguire le indicazioni ricevute dagli studenti/docenti coinvolti nell'organizzazione; devono partecipare in modo costruttivo e/o adeguato alle attività scelte.
5. Durante lo svolgimento delle attività autogestite, non si possono spostare i banchi, creare assembramenti o uscire dall'istituto in modo autonomo.
6. Se, durante lo svolgimento delle attività autogestite dagli studenti, si dovessero verificare dei disordini o non venissero rispettate le regole dell'istituto, il Dirigente o un suo sostituto delegato, può far sospendere le attività in corso e/o non

permetterne altre previste in altri momenti.

7. Non possono essere effettuate assemblee d'Istituto/Monteore nel mese conclusivo dell'anno scolastico (gli ultimi 30 giorni di lezione)

Art.12 - Validità anno scolastico

1. Secondo il DPR 122/2009, art.14, c.7, base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza ("almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato") è il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria.

I **criteri di deroga** al limite minimo di presenza adottati dall'Istituto sono i seguenti:

- ✓ gravi malattie adeguatamente documentate
 - ✓ disagio psicologico adeguatamente documentato
 - ✓ uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza
2. In base alle norme che regolano la **validità dell'anno scolastico** (DPR 122/2009 e CM n°20 del 4/3/2011): nello scrutinio finale per procedere alla valutazione dello studente è necessaria la **frequenza del 75% del monte ore annuale** di ciascuno studente;
l'orario annuale varia a seconda dell'indirizzo di studi e della classe frequentata;
per ogni giorno di scuola si calcolano tutte le ore di assenza, comprese le assenze per ingresso in ritardo e per uscite anticipate.
 3. È **compito del Consiglio di Classe** verificare, nel rispetto dei criteri definiti dalle indicazioni ministeriali, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze ed applicare le deroghe previste dal Collegio Docenti, "a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

NOTA BENE: L'attuale situazione non permette lo svolgimento di assemblee nelle forme tradizionali: seguiranno indicazioni in merito alle tempistiche ed alle modalità di attuazione.

Compiti dei docenti

Il compito del docente è inteso come esplicazione di trasmissione della cultura, di contributo alla sua elaborazione e di impulso alla partecipazione degli studenti a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. Esso è espletata con attività di insegnamento e con attività connesse con il funzionamento della scuola secondo l'art. 395 T.U. 297/94. Inoltre, in quanto dipendenti pubblici, i docenti sono anche assoggettati alle norme del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, pubblicato nella GU n. 149 del 28 giugno 1994, che reca il seguente titolo: "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

- 1)** Gli insegnanti cooperano al buon funzionamento della scuola e partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola deliberate dagli organi competenti;
- 2)** Gli insegnanti stabiliscono, in collaborazione col proprio dipartimento disciplinare, l'indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento; all'inizio dell'anno scolastico, ogni docente è tenuto a redigere, nel rispetto del P.T.O.F. e della programmazione didattica ed educativa decisa dal collegio dei docenti, dal consiglio di classe e dal dipartimento disciplinare, una accurata programmazione inerente al proprio insegnamento, nella quale dovrà indicare obiettivi, metodi, contenuti e criteri di valutazione nonché le modalità di coordinamento della propria attività didattica con le altre discipline e con i bisogni formativi e gli interessi culturali degli alunni. Alla conclusione delle attività didattiche, sono tenuti a presentare una dettagliata relazione sullo svolgimento del programma e sui risultati conseguiti con il proprio insegnamento.
- 3)** All'inizio delle lezioni gli insegnanti comunicheranno ai propri alunni i propri criteri di valutazione e il programma da svolgere durante l'anno scolastico.
- 4)** Gli insegnanti sono tenuti curare i rapporti con i genitori dei propri alunni;
- 5)** I docenti sono tenuti a curare il proprio aggiornamento culturale e professionale, sia individualmente che nel quadro di iniziative promosse dagli organi competenti;
- 6)** Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni al termine delle lezioni.
- 7)** La vigilanza durante l'intervallo impegnerà a turno tutti i docenti.

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo online della scuola.